



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 08/09/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2009, n. 1523

Cont. n. 2669/03/RM (Pepe Annibale + 9) - Corte di Cassazione - Impugnazione della sentenza n. 2062/08 Corte di Appello di Bari proposta dall'imputato IMPEDOVO FRANCESCO - Difesa in Cassazione della costituita parte civile Regione Puglia - Conferma difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- Con D.G.R. n. 1709/93, la Regione Puglia, decidendo di costituirsi parte civile nel processo n. 10695/01 R.G. GIP - 4811/01 R.G PM pendente dinanzi al Tribunale di Bari GUP a carico di dieci imputati, fra cui Pepe Annibale - farmacista imputato di associazione per delinquere e truffa aggravata nei confronti del S.S.N., per aver presentato nel corso degli anni 2000 e 2001 richieste di rimborso di ricette (prescrizioni di Emoclot) in numero eccedente le effettive necessità terapeutiche e condannato, dopo patteggiamento, con sentenza n. 193/04 del Tribunale di Bari. - ha conferito la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione danneggiata (danno stimato di oltre euro 3.000.000,00) al Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo.

Con successive deliberazioni, l'Esecutivo regionale ha poi sempre confermato il predetto professionista per tutte le necessità difensive riguardanti il contenzioso in oggetto, anche in relazione alle impugnazioni proposte dagli imputati condannati, fra cui IMPEDOVO Francesco).

- Il Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo, con informativa datata 1.7.2009 (prot. 11/L/1316 del 2.7.09) ha comunicato che la Corte di Appello di Bari Sez. 3 Penale, in data 19.12.2008, con sentenza n.2062/08 ha ridotto da quattro a tre anni di reclusione la pena inflitta a Impedovo Francesco per i reati di associazione a delinquere e truffa, confermando nel resto la decisione del Tribunale di Bari, e che il predetto imputato ha proposto, avverso la richiamata sentenza, ricorso per cassazione. Avendo poi, nella qualità di rappresentante e difensore della Regione, già depositato istanza per il sollecito invio degli atti in Cassazione, affinché la Suprema Corte possa fissare a breve l'udienza dell'avverso ricorso, ha suggerito l'opportunità di insistere, anche nel terzo grado del giudizio, nella costituzione di parte civile per chiedere il rigetto del ricorso dell'Impedovo e la sua condanna alle maggiori spese di giudizio.

- Tanto premesso, affinché la Giunta Regionale possa tempestivamente manifestare la propria volontà in merito, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, riconfermato con la sottoscrizione del presente atto, di autorizzare la partecipazione della Regione Puglia, quale costituita parte civile, al terzo grado del giudizio di cui trattasi, con il conferimento al Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo di apposita procura, alle

condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998, poichè sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della L.R. n.18/06 (ragioni di opportunità) per l'attribuzione dell'incarico a professionista esterno.

SETTORE DI SPESA: Sanità

VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di € 2.670,01 (ex Tab. Circ. 5/09) per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e dall'Avvocato coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, quale legale rappresentante dell'Ente, e il Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo, difensore costituito nei precedenti gradi, ad insistere nella costituzione di parte civile nel giudizio di cui trattasi, davanti alla Sezione Penale designanda della Suprema Corte di Cassazione, promosso con ricorso notificato da Impedovo Francesco, imputato condannato nei due precedenti gradi;
- nominare, all'uopo, rappresentante e difensore della Regione Puglia, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, il Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo; detto incarico è affidato alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla D.G.R. n. 3566/1998;
- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
